Piano Integrato per l'Occupazione di cui alla DGR 290/2017: definizione dei beneficiari, delle modalità e quantificazione degli importi relativi all'assegno per l'assistenza alla ricollocazione, all'indennità di sostegno al reddito e agli incentivi all'occupazione.

Il Piano Integrato per l'Occupazione di cui alla DGR 290/2017 prevede l'attuazione di interventi di politica attiva volti a favorire il rientro nel mercato del lavoro di soggetti disoccupati attraverso le seguenti misure:

- 1) la sperimentazione dell'assegno per l'assistenza alla ricollocazione;
- 2) l'erogazione di un'indennità di partecipazione alle politiche previste dall'assegno per l'assistenza alla ricollocazione, proporzionata alla durata delle stesse, in favore dei soggetti privi di strumenti a sostegno del reddito;
- 3) l'incentivo all'occupazione, che può essere richiesto dai datori di lavoro che assumono i soggetti destinatari dell'assegno per l'assistenza alla ricollocazione (sperimentazione regionale).

Con il presente documento si individuano:

- i destinatari/beneficiari, le modalità di erogazione e gli importi dei benefici relativi all'assegno per l'assistenza alla ricollocazione (l'attuazione di questa misura integra quella della DGR 484/2017 in ambito POR FSE 2014/2020);
- i beneficiari dell'indennità di partecipazione alle attività previste dall'assegno, nonché la misura dell'indennità relativa;
- i beneficiari degli incentivi all'occupazione nel caso di assunzione dei soggetti destinatari dell'assegno per l'assistenza alla ricollocazione (sperimentazione regionale), nonché le misure di tali incentivi.

# 1. Destinatari/beneficiari, modalità di erogazione e importi dell'assegno per l'assistenza alla ricollocazione

La sperimentazione dell'assegno per l'assistenza alla ricollocazione si configura come un servizio di tutoraggio e assistenza alla ricerca intensiva di una nuova occupazione, con percorso di accompagnamento mirato a sbocchi occupazionali, e che può essere usufruito presso un Centro per l'Impiego (CPI) o presso un soggetto privato accreditato per lo svolgimento dei servizi per il lavoro sul territorio della Regione Toscana, iscritto nell'elenco regionale di cui alla Sezione II del Capo II del Regolamento n. 47/R del 2003 di esecuzione delle L.R. 32/2002 (artt. 135 e seguenti) o nella sezione 1 dell'Albo dei soggetti accreditati a livello nazionale istituito ai sensi della Delibera di ANPAL N. 7/2016.

L'obiettivo della misura di tutoraggio e assistenza alla ricollocazione è l'avviamento al lavoro del destinatario preso in carico, mediante la stipula di un contratto di lavoro.

Possono accedere all'assegno per l'assistenza alla ricollocazione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a. residenti o domiciliati in Toscana:
- b. iscritti allo stato di disoccupazione presso un Centro per l'Impiego della Toscana ai sensi del D.lgs. 150/2015, che hanno sottoscritto il Patto di Servizio Personalizzato;
- c. disoccupati da almeno 12 mesi ai sensi del D.lgs. 150/2015;
- d. privi di strumenti a sostegno del reddito

Possono altresì accedere all'assegno per l'assistenza alla ricollocazione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a. residenti in uno dei Comuni toscani delle Aree Crisi industriale complessa/non complessa e regionale;
- b. iscritti allo stato di disoccupazione presso un Centro per l'Impiego della Toscana ai sensi del D.lgs. 150/2015, che hanno sottoscritto il Patto di Servizio Personalizzato;
- c. disoccupati da almeno 6 mesi ai sensi del D.lgs. 150/2015;
- d. privi di strumenti a sostegno del reddito

Il Piano Integrato per l'Occupazione è l'occasione per sperimentare in Regione Toscana nuove metodologie di valorizzazione della rete di servizi impegnati nell'erogazione di politiche attive del lavoro e, soprattutto, nuove forme di integrazione tra soggetti pubblici e privati finalizzate alla promozione dell'occupazione e a fornire un adeguato supporto e competenze specialistiche nell'ambito dei servizi di accompagnamento al lavoro.

In questa ottica, viene superata la logica tipicamente competitiva dell'assegno di ricollocazione nazionale per applicare una forma di cooperazione attiva tra servizi che punti ad un obiettivo comune: l'erogazione di servizi di qualità a tutti i beneficiari del Piano.

Viene superato quindi anche il concetto di presa in carico univoca ed esclusiva dell'utente da parte del CPI o dell'Agenzia accreditata, per pervenire ad un approccio cooperativo in cui due soggetti collaborano assieme sullo stesso soggetto.

Pertanto, il tutor del centro per l'impiego, in sede di colloquio per la definizione o aggiornamento del programma di assistenza intensiva nei confronti del beneficiario, può inviare lo stesso:

- 1. ai servizi di orientamento e formazione erogati nell'ambito del progetto Prometeo 4.0, con particolare riferimento a moduli formativi aventi riguardo ai temi delle competenze chiave di cui alla Raccomandazione Europea 2006/962/CE e corsi di aggiornamento professionale e tecnico, che andranno a costituire una parte del percorso di assistenza intensiva;
- 2. ad un soggetto accreditato tra quelli che hanno aderito all'Avviso pubblico emanato con decreto n. 1854 del 14.02.2018 per la realizzazione della sperimentazione regionale dell'Assegno per l'Assistenza alla Ricollocazione nell'ambito del Piano Integrato per l'Occupazione. Dal momento in cui il CPI ha proposto al beneficiario una politica attiva da svolgere presso una agenzia accreditata, questa può operare ed attivare azioni di politica attiva nei suoi confronti, ivi compresa l'azione di ricollocazione che comporta il riconoscimento del premio a risultato. L'azione di accompagnamento al lavoro dovrà tuttavia essere necessariamente preceduta da almeno un colloquio specialistico da parte dell'agenzia.

Gli importi per l'assistenza alla ricollocazione, che saranno riconosciuti esclusivamente ai soggetti accreditati tra quelli che hanno aderito all'Avviso pubblico per la realizzazione della sperimentazione regionale dell'Assegno per l'Assistenza alla Ricollocazione nell'ambito del Piano Integrato per l'Occupazione, sono definiti in funzione del punteggio di profilazione del destinatario della misura, definito in sede di sottoscrizione del Patto di Servizio Personalizzato (costituito da un valore compreso tra 0 -probabilità nulla di restare disoccupato nei successivi 12 mesi- e 1 -probabilità totale di restare disoccupato nei successivi 12 mesi), e del tipo e della durata del contratto.

Le tipologie di contratti per i quali si riconosce l'esito occupazionale sono i seguenti:

- Tempo Indeterminato, compreso l'apprendistato;
- Tempo determinato (anche in somministrazione) di norma maggiore o uguale a 6 mesi.

Al fine di valorizzare esperienze lavorative che contribuiscano a rendere il soggetto impegnato in una attività lavorativa nei territori in cui il sistema economico non sia in grado di garantire offerte

lavorative stabili, nelle Aree Crisi industriale complessa/non complessa e regionale si riconosce l'assegno anche a seguito di assunzione con un contratto breve con durata uguale o superiore ai 3 mesi.

Ai fini della determinazione dell'Assegno in caso di successo occupazionale, l'ammontare dell'assegno per l'assistenza alla ricollocazione varia quindi tra *un minimo* e un *massimo secondo una funzione continua*:

- a seconda del valore dell'indice di profilazione;
- a seconda del tipo di contratto alla base del rapporto di lavoro.

L'importo dell'assegno per l'assistenza alla ricollocazione è calcolato come segue:

- a) per i valori di p inferiori a 0,5 il valore è posto pari al minimo;
- **b)** per i valori di p superiori a 0,5, l'algoritmo è il seguente:

$$AdR = m + (p-0.5) * 2 * (M-m)$$

#### Ove:

AdR	importo dell'assegno per l'assistenza alla ricollocazione						
p	indice di profilazione						
m	importo minimo dell'assegno per l'assistenza alla ricollocazione per la specifica tipologia contrattuale						
M	importo massimo dell'assegno per l'assistenza alla ricollocazione per la specifica tipologia contrattuale						

Valori minimi e massimi dell'AdR riconoscibili in caso di risultato occupazionale

Tipologia contrattuale	Valore minimo AdR (euro)	Valore massimo AdR (euro)
Contratto a tempo indeterminato (compreso apprendistato)	1.000	5.000
Contratto a termine (anche in somministrazione) superiore o uguale a 6 mesi	500	2.500
Contratto a termine compreso superiore o uguale a 3 mesi e fino a 6 mesi (*)	250	1.250

<sup>(\*)</sup> Solo per le Aree Crisi industriale complessa/non complessa e regionale

Ai fini della determinazione dell'ammontare dell'assegno per l'assistenza alla ricollocazione, si prende a riferimento l'indice di profilazione calcolato al momento della richiesta.

Il calcolo dell'ammontare è approssimato all'unità di euro.

In caso di contratto di lavoro a tempo parziale, si considera raggiunto il risultato occupazionale solo in presenza di una percentuale di part-time almeno pari al 50% dell'orario normale di lavoro. In tale ipotesi, l'importo da riconoscere sarà pari all'ammontare dell'assegno per l'assistenza alla ricollocazione per il contratto in questione, moltiplicato per la percentuale di part-time.

Gli importi sono esenti IVA.

Gli importi sopra indicati saranno riconosciuti (esclusivamente ai soggetti erogatori privati accreditati che hanno aderito all'Avviso):

1. per una quota fissa che si configura come remunerazione a costi standard di un quantitativo non inferiore a tre e non superiore a dieci ore di assistenza intensiva alla ricollocazione. La prima ora è obbligatoriamente individuale mentre la seconda e la terza possono essere erogate in piccoli gruppi. Le prime tre ore prevedono un costo di 35,50 euro/ora.

Le successive 7 ore, se fruite in gruppo da 3/8, persone prevedono un costo di 15,00 euro/ora ad utente. Le 7 ore sono da considerarsi non obbligatorie, restano cioè nella discrezionalità dell'operatore di ciascuna Agenzia sulla base delle reali esigenze dell'utente. Verranno liquidate solo le ore realmente fruite.

2. interamente, in base al conseguimento del risultato, cioè l'assunzione del beneficiario sulla base della richiesta ricevuta da parte del soggetto erogatore, verificata anche sulla base delle comunicazioni obbligatorie. La richiesta può avvenire come da tabella sotto riportata:

Tipologia contrattuale	Tempistica di riconoscimento dell'assegno		
Contratto a tempo indeterminato (e compreso apprendistato)	Interamente al superamento dei 6 mesi di durata		
Contratto a termine superiore o uguale a 6 mesi	al superamento dei sei mesi di durata (anche se raggiunto mediante proroga)		
Contratto a termine compreso superiore o uguale a 3 mesi e fino a 6 mesi (*)	al superamento dei tre mesi di durata (anche se raggiunto mediante proroga)		

<sup>(\*)</sup> Solo per le Aree Crisi industriale complessa/non complessa e regionale

Allo scopo di agevolare l'occupabilità dei beneficiari nel percorso di transizione tra disoccupazione, anche di lunga durata, e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro e favorire l'inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro di disoccupati, all'ente privato accreditato promotore di un tirocinio extracurriculare, è corrisposta una remunerazione a costi standard a risultato a partire dal trentesimo giorno dalla fine del tirocinio secondo la tabella che segue, così come definito dal Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016:

	Profilazione	Profilazione	Profilazione	Profilazione
	Bassa	Media	Alta	Molto Alta
	(0,00 - 0,24)	(0,25 - 0,49)	(0,50 - 0,74)	(0,75 - 1)
Tirocinio extracurriculare	200,00	300,00	400,00	500,00

L'agenzia accreditata che ha promosso il tirocinio potrà avere accesso alle remunerazioni a risultato in caso di assunzione anche nel caso in cui un tirocinio si trasformi in un contratto di lavoro con durata pari o superiore a 6 mesi (3 nelle aree di crisi) entro 30 giorni dalla fine del tirocinio con lo stesso soggetto presso il quale ha svolto il tirocinio o in un altro. Tale remunerazione è sostitutiva di quella prevista per la promozione del tirocinio.

In materia di tirocini extracurriculari, l'articolo 17 ter, comma 9, della legge 32/2002 dispone che "Al tirocinante è corrisposto un rimborso spese forfettario da parte del soggetto ospitante nella misura minima stabilita dal regolamento di cui all'articolo 32 (500 euro minimo). (...) Se il tirocinio è svolto da un soggetto percettore dell'indennità di mobilità, anche in deroga, dell'indennità di disoccupazione, o in cassa integrazione guadagni straordinaria o in deroga, il rimborso spese non è

dovuto, fatti salvi i casi in cui l'importo della suddetta indennità risulti inferiore al rimborso spese forfettario, nel qual caso è corrisposta al tirocinante un'integrazione".

L'indennità di partecipazione al P.I.O. è finanziata con risorse residue degli ammortizzatori sociali in deroga ai sensi del D.Lgs. 148/2015 ed erogata dall'INPS nei confronti di chi non beneficia di altri ammortizzatori sociali. Pertanto, si configura come avente la medesima natura delle indennità richiamate al citato l'articolo 17 ter, comma 9, della legge 32/2002.

Si applica quindi nei loro confronti lo stesso principio in base al quale le imprese che li ospitano in tirocinio non sono obbligate ad erogare il rimborso spese forfettario.

# 2. Beneficiari e misura dell'indennità di partecipazione alle azioni dell'assegno per l'assistenza alla ricollocazione

Possono beneficiare di un'indennità di partecipazione alle azioni di politica attiva i soggetti di cui al Paragrafo 1 che hanno sottoscritto il Patto di Servizio Personalizzato in cui risulti concordato un percorso di politiche attive comprensivo anche dell'azione relativa all'assegno per l'assistenza alla ricollocazione (Programma di assistenza intensiva alla ricollocazione - sperimentazione regionale), e che hanno effettivamente attivato tale strumento presso un Centro per l'Impiego o presso un soggetto privato accreditato tra quelli che hanno aderito all'Avviso pubblico per la realizzazione della sperimentazione regionale dell'Assegno per l'Assistenza alla Ricollocazione nell'ambito del Piano Integrato per l'Occupazione.

L'indennità di cui al presente paragrafo è riconosciuta per un importo di euro 500 mensili per una durata massima di 6 mesi. Tale importo non prevede le quote per la contribuzione figurativa e per gli assegni familiari.

La mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni, appuntamenti o iniziative proposte dal soggetto erogatore nel Programma di assistenza intensiva alla ricollocazione - sperimentazione regionale, comporta la decadenza dal programma stesso e conseguentemente dall'indennità di partecipazione.

Il rifiuto di un'offerta di lavoro congrua di cui all'art. 20, comma 3 lett. c) del D.lgs. 150/2015 comporta la decadenza dallo stato di disoccupazione e conseguentemente dal programma di assistenza intensiva alla ricollocazione e dall'indennità di partecipazione

### 3. Beneficiari e misura dell'indennità di partecipazione alle azioni del Patto di Servizio Personalizzato a seguito di richiesta mobilità in deroga

L'indennità di partecipazione alle azioni di politica attiva è altresì erogabile ai lavoratori che abbiano sottoscritto il Patto di Servizio Personalizzato in seguito alla richiesta di mobilità in deroga di cui alla D.G.R. 1101/2016, che abbiano regolarmente svolto le attività previste da tale patto e per i quali la richiesta di mobilità in deroga sia stata inizialmente autorizzata dalla Regione Toscana ma risulti non erogabile da parte di INPS per effetto delle disposizioni di cui alla Circolare MLPS n. 2/2017.

Per tali lavoratori l'indennità di partecipazione è corrisposta "una tantum" ed è calcolata nella misura di euro 5.100.

L'importo sopra indicato non prevede le quote per la contribuzione figurativa e per gli assegni familiari.

#### 4. Beneficiari e misure degli incentivi all'occupazione

Possono richiedere l'incentivo all'occupazione i datori di lavoro che assumono i soggetti di cui al Paragrafo 2 che hanno sottoscritto il Patto di Servizio Personalizzato in cui risulti concordato un percorso di politiche attive comprensivo anche dell'azione relativa all'assegno per l'assistenza alla ricollocazione (Programma di assistenza intensiva alla ricollocazione - sperimentazione regionale). La sede legale o unità produttiva presso la quale avviene l'assunzione per cui è richiesto l'incentivo può anche essere ubicata fuori dal territorio regionale.

Gli incentivi sono riconosciuti per le seguenti tipologie di assunzione, e nelle misure indicate:

- euro 8.000 per l'assunzione a tempo indeterminato o apprendistato (di durata superiore a 12 mesi) full-time
- euro 4.000 per l'assunzione a tempo indeterminato o apprendistato (di durata superiore a 12 mesi) part-time non inferiore al 50% dell'orario contrattuale
- euro 2.000 per l'assunzione a tempo determinato o di somministrazione di durata maggiore o uguale a 12 mesi, o apprendistato di durata pari o uguale a 12 mesi
- euro 1.000 per l'assunzione a tempo determinato o di somministrazione di durata da 6 a 12 mesi
- euro 500 per l'assunzione a tempo determinato o di somministrazione di durata da 3 a 6 mesi nelle Aree Crisi industriale complessa/non complessa e regionale

Le assunzioni dovranno essere effettuate a decorrere dal 6 marzo e saranno riconosciute se effettuate per un periodo fino a sei mesi dalla fine del programma di assistenza intensiva.